

ITALIA, aggiornato al 12/11/09



ROMA, Cassazione – 4 novembre 2009 - (s. 42370) - "Reato allontanare i figli dal padre. I soli contatti telefonici non sono sufficienti ad esplicare il giusto ruolo genitoriale"

(ADIANTUM.IT) - Duro colpo inferto dalla Cassazione ai trasferimenti arbitrari di residenza della prole. **Rischia infatti il carcere per sottrazione di minore** il genitore che, pur essendo affidatario del figlio, lo porta lontano dall'altro genitore anche se dichiara sempre dove si trova e ha acconsentito ai contatti telefonici. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Penale che ha respinto il ricorso della madreaffidataria del minore, che lo aveva portato in Sardegna, comunicando all'ex marito la nuova residenza e permettendogli di vederlo non appena possibile e di avere con lui continui contatti telefonici.

La Corte d'Appello di Bologna, sostiene la Suprema Corte, ha fatto bene a confermare tutte le accuse dal momento che era stato accertato che la signora aveva sottratto "scientemente per alcuni mesi" il figlio al padre, senza il consenso di quest'ultimo. Infatti, dice ancora la Cassazione **"il ruolo di genitore non si può esplicare solo con conversazioni telefoniche o con visite saltuarie"**.

FERRARA, I° grado - 13 ottobre 2009. - "RICONOSCIUTI I DANNI DEL MONOPOLIO PSICOLOGICO"

Condannata per IPERPROTETTIVITA.

(dal corriere della sera, cronache) - [...] per aver costruito attorno a un bambino e alla sua infanzia una gabbia soffocante fatta di divieti, obblighi, paure che sono sembrate incomprensibili. Una madre e due nonni, di questo, dovranno rispondere davanti a un Tribunale. Di aver alzato un muro tra Luca (lo chiameremo così), che ora ha dodici anni [...] facendogli del male. **Condizionando negativamente il suo sviluppo psicofisico. Isolandolo.** Una violenza a tutti gli effetti, secondo l'accusa. E infatti il capo d'imputazione, per il quale la madre e i nonni sono comparsi ieri davanti ai giudici di Ferrara, parla di «maltrattamenti aggravati»: di una «**iperprotettività**» **capace di fare più danni di botte e insulti.** [...] il processo nasce da una denuncia del padre (separato), che, come afferma il suo avvocato, Henrich Stove, «da ormai 9 anni non vede il figlio». [...] (*)

(*) *ulteriori risorse:*

<http://paternita.info/gm.html>

<http://paternita.info/pas>

ROMA, Cassazione – 24 settembre 2009 - MADRI SEPARATE FAVORISCANO INCONTRI COL PADRE, ANCHE SE IL FIGLIO RIFIUTA

(ADNKRONOS) - Tolleranza zero nei confronti delle madri separate che, nonostante la "ritrosia" del figlio ad incontrare il padre non affidatario, non si prodigano per "favorire" gli incontri con il genitore. Lo sottolinea la Cassazione che, nel convalidare una condanna a sei mesi di reclusione per mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice nei confronti di una mamma della Liguria, ha evidenziato come un atteggiamento del genere, lungi dal "tutelare l'effettivo interesse" del minore, denoti "il proposito di vulnerare l'interesse del marito a frequentare il figlio in costanza di separazione coniugale". In questo modo la sezione Feriale di piazza Cavour (sentenza 34838) ha reso definitiva la condanna a sei mesi di reclusione nei confronti di una mamma residente a Massa, A.T., con tanto di risarcimento danni in favore del padre non affidatario della bambina che si è costituito parte civile. La madre della bambina era già stata condannata dal Tribunale di Massa e dalla Corte d'appello di Genova (febbraio 2009) per avere impedito all'ex R.P. di "svolgere i previsti incontri giornalieri con la bambina affidata a lei e di tenerla con se' due fine settimana al mese". Inutilmente A. si è difesa in Cassazione, sostenendo che "non si era adoperata per favorire gli incontri con il marito separato, ma non aveva mai inteso ostacolarli". Del resto la bambina, e "la conferma era arrivata anche dai carabinieri, in occasione di alcune consegne al padre piangeva e mostrava ritrosia" nell'andare con lui.

ROMA, Cassazione - 21 agosto 2009.

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - *Il genitore affidatario dei figli minori deve collaborare al diritto di visita dei figli da parte dell'altro genitore. Lo sottolinea la Cassazione che ha accolto la richiesta di risarcimento dei danni morali avanzata da un padre separato nei confronti della ex moglie che aveva "assecondato il rifiuto opposto dalla figlia minore alla frequentazione col padre".*

Il genitore affidatario dei figli minori, il più delle volte la madre, deve collaborare al diritto di visita dei figli da parte dell'altro genitore e non può assecondare il comportamento dei minori, che rifiutano di incontrarlo a causa del clima conflittuale che esisteva nella coppia prima della separazione. Lo sottolinea la Cassazione, che ha accolto la richiesta di risarcimento dei danni morali avanzata da un padre separato, nei confronti della ex moglie che aveva «assecondato il rifiuto opposto dalla figlia minore alla frequentazione con il padre».

In primo grado, il papà separato aveva ottenuto la condanna della ex per aver eluso la sentenza del giudice della separazione nella parte relativa al suo diritto di visita. In secondo grado, però, la Corte d'appello di Roma, aveva annullato la condanna di Maria giustificandola per via del «clima di conflittualità esistente tra i genitori». I Supremi giudici, però, hanno ritenuto «scorretto individuare nella conflittualità non risolta tra gli adulti, e comunque preesistente la separazione, un valido motivo di assoluzione», perché non è un atteggiamento «a tutela del minore» e si riferisce ad una «situazione non risolta fra i genitori e non adeguatamente fronteggiata». Pertanto, la Cassazione considera «palesamente errata» la mancata condanna della ex moglie a risarcire i danni morali all'ex marito, dal momento che il suo dovere era quello di «collaborare affinché la figlia minore mantenesse comunque un rapporto sereno con il padre». «Tollerando il rifiuto ad incontrare il padre, espresso dalla minore, la ex moglie» prosegue la Cassazione, è venuta meno ai doveri a lei imposti come genitore affidatario». Adesso la Corte d'appello di Roma dovrà provvedere a liquidare il risarcimento dei danni in favore di Giuseppe M.: il padre separato ha sempre agito solo ai fini civili e non ha mai chiesto la condanna penale della ex moglie. Intanto, dovrà sborsare due mila euro per le spese del giudizio di Cassazione.

L'Istituto di studi sulla paternità (ISP), ha definito la sentenza della Cassazione «lungimirante». «Anzitutto - ha dichiarato Maurizio Quilici, presidente dell'Istituto - conferma una interessante tendenza giurisprudenziale ad accogliere ormai la risarcibilità del cosiddetto "danno endofamiliare", ovvero ad ampliare la nozione del danno non patrimoniale a tutte le ipotesi in cui siano lesi valori costituzionalmente protetti (quale quello della genitorialità). In secondo luogo, i giudici della Suprema Corte hanno, ancora una volta, ridimensionato la circostanza della conflittualità nella separazione, troppo spesso utilizzata dai giudici di merito per escludere il padre, che solitamente nella separazione è la figura più debole. Infine, la sentenza, pur senza esplicito riferimento a questo aspetto, mostra di avere ben compreso che spesso il rifiuto da parte di un minorenne di incontrare il genitore non affidatario deriva da un atteggiamento dell'altro genitore, talvolta di vera e propria coazione psicologica, in altri casi subdolamente omissivo».

ROMA, Cassazione – 20 luglio 2009. "EX. NEGA AL MARITO IL FIGLIO PER LE VACANZE? E' REATO"

"Importante sentenza della Cassazione (27995/2009, Sezione Sesta penale) che stabilisce ancora una volta l'importanza di entrambe le figure genitoriali per una crescita equilibrata del minore."

ROMA, Cassazione - 26 maggio 2009.

" *Il diritto di padre e figlio a vedersi senza alcun limite di tempo o calendario prefissato* " - Una sentenza destinata ad aprire nuovi scenari. È stato infatti confermato, dalla Cassazione, il diritto di un padre separato a vedere il figlio sedicenne - convivente con la ex moglie - senza alcun limite di tempo o calendario dei giorni prefissati. Stefano M. (professionista romano, può incontrare il figlio tutte le volte che vuole tenendo solo conto dei suoi impegni e di quelli del ragazzo. «Alla conferma di questa decisione si è arrivati - spiega l'avvocato Gianna Giannamati che ha difeso Stefano M. - dopo che i giudici dell'appello hanno ascoltato il figlio del mio cliente che era un adolescente di sedici anni e non un bambino immaturo, e che ha parlato del suo ottimo rapporto col padre. Si tratta senz'altro - prosegue quindi il legale - di una decisione innovativa, specie per le separazioni precedenti alla legge sull'affido condiviso del 2006». In primo grado, invece, erano stati stabiliti - come sempre accade - orari e giorni di visita «fissi». In appello, invece, il ricorso del padre per liberarsi dai «paletti» era stato accolto.

BARI, 10 Marzo 2009. (sentenza di primo grado)

Tribunale di Bari, I Sezione Civile, 10 Marzo 2009: il genitore collocatario non può trasferire i figli presso altra residenza se il giudice non ha verificato la sussistenza di nuovi e rilevanti presupposti

Importante decreto di merito emesso dal Tribunale di Bari, che ha mutato il collocamento dei figli (dalla madre al padre) ripristinando immediatamente le condizioni preesistenti. Dal cambio di collocamento ne è dipeso anche l'obbligo, in capo alla madre, di corrispondere l'assegno di mantenimento per la prole. In buona sostanza, i giudici di merito hanno convenuto che il cambiamento arbitrario di residenza, arrecando pregiudizio al minore così privato del sostegno e dell'affectio dell'altro genitore e del suo intero ramo parentale, non può essere effettuato senza aver permesso al giudice di verificare l'eventuale sussistenza di nuove motivazioni

13 febbraio 2009, a Firenze CORTE D'APPELLO – riconosciuta la PAS.

Madre dovrà risarcire il padre di 1000 euro oltre a sostenere le spese generali processuali. A Firenze la Corte d'Appello ha per la prima volta riconosciuto la patologia denominata PAS (sindrome di alienazione genitoriale) e sanzionato il genitore alienante (cioè il genitore che l'ha messa in atto).

Il provvedimento della Corte di Appello: " [...] presto atto a seguito di CTU che la minore si trovava in situazione preoccupante.., di grave disagio.., di attuale incomunicabilità col padre e di particolare, eccessivo attaccamento alla madre [...] ritenuto che il reclamo sia fondato: va considerato infatti che la sindrome, che sembra in atto, di alienazione parentale, determinata dalla madre nei confronti del padre, sembra imporre immediate misure che non possono certo avere l'effetto concreto di una conferma giudiziaria del rapporto patologico con la madre (che anzi, ove la madre non receda immediatamente dagli atteggiamenti distruttivi in questione, ella dovrebbe, probabilmente, a salvaguardia della figlia, essere esclusa dall'affidamento). "

ROMA, Cassazione – 14 GENNAIO 2009 – Niente divieti al padre separato verso i figli.

Madre - *"non voglio che mi figlia incontri il padre con la sua nuova donna"* – La Cassazione ha detto – *"NO questo divieto non si può dare, un padre separato o divorziato ha diritto a rifarsi una vita e a dividerla con i figli"*. Una sentenza che tiene ben presente la nuova realtà sociale delle famiglie allargate.

ROMA, Cassazione - 22 ottobre 2008

"Quando il diritto di visita è compromesso, non fa reato il genitore che dà in escandescenze e offende l'ex.." - La Cassazione sottolinea con la sentenza 39411, l'importanza per i papà separati di vedere i figli senza grosse limitazioni e di costruire con loro un rapporto genuino. Infatti, quando il diritto di visita è in qualche modo compromesso, anche da provvedimenti del Tribunale dei minori, non fa reato il genitore che dà in escandescenze e offende l'ex.

ROMA, Cassazione – 30 giugno 2008 – Affidato Condiviso "è la regola, non l'eccezione".

(APCOM) - Ora è ufficiale: l'affido condiviso "è la regola e non l'eccezione". **Il minore va affidato a entrambi i genitori anche se sono fortemente in conflitto fra loro.**

È quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16593 depositata lo scorso 18 giugno. Un chiarimento importante quello fornito dalla prima sezione civile del 'Palazzaccio'. nelle motivazioni si legge infatti che "nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati, di cui agli articoli 155 e 155 bis, riscritti dalla legge numero 54 del 2006, improntata alla tutela del minore alla cosiddetta bigenitorialità (al diritto cioè dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento condiviso si pone non più come evenienza residuale, bensì come regola". Non solo. "L'affido condiviso - si legge ancora nelle motivazioni - non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti un'applicazione, evidentemente solo residuale, finendo di fatto col coincidere con il vecchio affidamento congiunto".

FIRENZE, 26 febbraio 2008. -

" Mamma dovrà risarcire il figlio non gli permise di vedere il papà "

A Firenze la Corte ha applicato per la prima volta la legge sull'affidamento condiviso che prevede sanzioni per chi non rispetta quanto stabilito nella sentenza di divorzio.

Il provvedimento della Corte di Appello è chiaro:

" La condotta della donna costituisce violazione di quanto stabilito per legge dal tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio. "

ROMA, Cassazione – 24 agosto 2005 – No ad assegno di divorzio per ex moglie che può lavorare

La ex moglie che, pur avendo numerose potenzialità di guadagno, non si attiva per cercare un lavoro non ha diritto all'assegno di mantenimento. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che, confermando la decisione della Corte di Appello di Napoli, ha ritenuto giustificato il rifiuto di attribuire l'assegno divorzile alla moglie poiché la stessa "aveva conseguito il diploma di maestra giardiniera per cui avrebbe potuto impiegarsi quanto meno in uno dei tanti asili privati della città, ovvero per accudire bambini ed anziani". Secondo la Suprema Corte, infatti, in tale settore non sussisteva il problema di un eventuale inserimento in quanto "la domanda era talmente superiore all'offerta da costringere notoriamente le famiglie ed avvalersi per l'espletamento di tali compiti, dell'apporto di numerosi cittadini extracomunitari, pur sforniti di tale titolo professionale". (24 agosto 2005)

***** NORMATIVA ESISTENTE. *****

ARTICOLO 3, c.i. (costituzione italiana): "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [...]"

ARTICOLO 29, c.i.: "Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare"

ARTICOLO 30, c.i.: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli"

LEGGE 54 del 2006 AFFIDO CONDIVISO - cenni dall'art.1: "Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale"

NUOVE PROPOSTE DI LEGGE ATTUALMENTE IN ITER PARLAMENTARE.

DDL 957 SENATO, PDL 2209 CAMERA, PDL 53 CAMERA, PDL 1395 CAMERA:

(migliorie all'affido condiviso e doppio domicilio) - cenni dal testo: "E' risultata frequente nella giurisprudenza la tendenza di alcuni tribunali a stabilire l'affidamento condiviso con modalità pressoché identiche a quelle di un affidamento esclusivo. [...] risolvere la non circoscritta tendenza, emersa in giurisprudenza, a concedere l'affidamento condiviso svuotandolo al contempo dei suoi essenziali requisiti, come il diritto del minore a un rapporto "equilibrato e continuativo con entrambi i genitori" e a ricevere "cura", oltre che educazione e istruzione, da ciascuno di essi: condizioni che evidentemente non si realizzano se il figlio trascorre con uno di essi poco più di due fine-settimana al mese. Poiché tale limitazione è conseguenza diretta dell'attribuzione ai figli di un'unica appartenenza domiciliare, la nuova formulazione evidenzia la scelta a favore di due case, pur di continuare ad avere due genitori."

PROPOSTA DI LEGGE REATO DI IMPOSSESSAMENTO DELLA PROLE:

norme di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

Questo progetto serve ad introdurre nelle famiglie (prima, durante e dopo le separazioni) uno strumento di:

- protezione dell'integrità fisica e morale dei minori.
- protezione del diritto alla BIGENITORIALITA'.
- protezione dell'integrità fisica e morale di ciascuno dei genitori.
- protezione del ruolo e del rapporto paterno e materno con i figli, e dei legami con entrambi i rami parentali.

Chi compie il reato di impossessamento della prole:

- *il genitore che senza più che valido motivo non porta a scuola il bambino nei giorni di "frequentazione" dell'altro.*
- *il genitore che senza più che valido motivo non consegna e affida il figlio all'altro genitore negli orari e nelle modalità stabilite dal giudice.*
- *il genitore che allontana la casa di residenza del minore senza preavvisare l'altro.*
- *il genitore che parte per le vacanze senza concordare un piano vacanze con l'altro genitore.*
- *il genitore che usa gli assegni non per gli alimenti del figlio ma per altre cose non inerenti.*
- *il genitore che chiede all'altro genitore soldi in cambio di maggiori frequentazioni del figlio.*
- *il genitore che dimostratamente provoca la PAS nel figlio (sindrome da alienazione genitoriale).*
- *il genitore che si inventa abusi e violenze fisiche o psicologiche (su se stesso o sul minore) col fine di ottenere il controllo o l'affidamento dei figli, o altri benefici economici.*
- *il genitore che utilizza calunnie, diffamazione, stratagemmi, azioni e violenza di ogni tipo e genere, col fine di sminuire o escludere il ruolo, la personalità e la partecipazione dell'altro genitore alla crescita del figlio.*

Sono previste severe sanzioni economiche e penali.

PER APPROFONDIMENTI SULLE PROPOSTE LEGISLATIVE CONTATTARE LA REDAZIONE ALL'INDIRIZZO: paternità@email.it